

a cura di **Attilio Balestrieri**, *B&P Avvocati*

RB

Impianti STIR. Triturazione e vagliatura rifiuti urbani

*Consiglio di Stato, sezione V,
23 ottobre 2014, n. 5242,
Pres. Pajno, Est. Saltelli*

Rifiuti urbani - STIR campani - Triturazione e vagliatura - Trattamento - Ammissibilità in discarica - Qualifica - "Nuovo produttore" di rifiuti.

Benché il rifiuto prodotto dall'attività di triturazione, vagliatura primaria e vagliatura secondaria possa essere considerato come un rifiuto nuovo in quanto realizzato negli stabilimenti per la tritovagliatura e l'imballaggio STIR (quali nuovi produttori di rifiuti ex art. 183, D.Lgs. n. 152/2006), lo stesso non ha in concreto perduto le caratteristiche di rifiuto urbano e, come tale, è sottoposto al principio dell'autosufficienza regionale per il relativo smaltimento.

Pertanto, i rifiuti provenienti dagli STIR ai quali è attribuito il codice 19 continuano a essere assoggettati al regime dei rifiuti urbani, ma ai soli fini dello smaltimento. Questo vincolo non opera qualora siano conferiti a impianti di recupero o avviati a operazioni finalizzate al recupero.

NOTA

Il rifiuto originato dalla triturazione e vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato non ha perso "in concreto" i caratteri del rifiuto urbano ed è, pertanto, sottoposto al principio dell'autosufficienza regionale ove destinato a smaltimento.

Con questa statuizione, il Consiglio di Stato conclude l'articolato percorso giudiziario riguardante la qualifica (urbano o speciale) dei rifiuti prodotti negli impianti STIR campani (stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio rifiuti) e i conseguenti limiti territoriali per effettuare lo smaltimento.

Il giudizio, originato nel 2011 e riguardante il conferimento di rifiuti derivanti dagli STIR

campani in discariche pugliesi (in forza di un appalto ministeriale e di un protocollo inter-regionale), aveva visto un primo approdo con la notoria sentenza del TAR Lazio 31 maggio 2011, n. 4915, con cui, nella sostanza, era stato "bloccato" il trasferimento fuori Regione dei rifiuti, essenzialmente in forza della qualifica degli stessi come rifiuti urbani.

Al fine di soddisfare l'esigenza di smaltire i rifiuti accumulatisi negli impianti - e in attesa di ulteriori approfondimenti sul tema - il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 3073/2011, aveva, tuttavia, sospeso, in sede cautelare, l'esecutività della sentenza del TAR, disponendo - con la successiva ordinanza 28 dicembre 2011, n. 6932 - l'acquisizione di una relazione ministeriale specifica.

Con la sentenza non definitiva 11 giugno 2013, n. 3215, la Sezione ha poi, da un lato, circoscritto l'oggetto del giudizio essenzialmente alla sola questione della qualifica dei rifiuti prodotti dagli STIR - respingendo le ulteriori censure dedotte dagli appellanti - e dall'altro lato, disposto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., un approfondimento istruttorio mediante verifica attribuita a un organo verificatore ministeriale. Diversi, infatti, i profili dubbi della questione sia sul piano tecnico (in particolare, la tipologia di trattamenti effettuati sui rifiuti) sia su quello normativo (tra cui, le modifiche che nel 2008 hanno interessato la definizione di "rifiuti speciali" di cui all'art. 184, D.Lgs. n. 152/2006).

Nell'ottica di dirimere la questione della natura del rifiuto proveniente dagli STIR e delle conseguenze di essa, al verificatore ministeriale sono pertanto stati posti, in estrema sintesi, i seguenti quesiti:

- *accertare se le operazioni di tritovagliatura abbiano mutato, o meno, il volume e la composizione dei rifiuti stessi sotto il profilo chimico fisico, in modo tale da determinarne una natura sostanzialmente diversa dai rifiuti urbani e l'eventuale ricomprensione nell'alveo dei rifiuti speciali;*
- *verificare l'attribuzione del codice 19 e le relative conseguenze.*

La decisione del Consiglio di Stato in commento riprende nella sostanza le conclusioni del

verificatore ministeriale, fatte (acriticamente) proprie in quanto «non risultano inficiate da macroscopici profili di illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà e/o travisamento di fatti» e, secondo il Collegio, non vengono in alcun modo superate dalle deduzioni delle controparti. In sintesi, queste le principali statuizioni del Collegio sulla scorta delle conclusioni del verificatore:

- il trattamento dei rifiuti effettuato negli STIR permette di configurare questi ultimi come “nuovi produttori” di rifiuti;
- i rifiuti in uscita dagli STIR, per natura e composizione, risultano diversi dal rifiuto urbano in entrata;
- il codice 19 può dunque essere legittimamente assegnato ai rifiuti prodotti da questi impianti;
- la frazione umida tritovagliata cui viene attribuito codice CER 19.12.12 deve, tuttavia, essere sottoposta a ulteriore trattamento per essere conferita in discarica; il complesso trattamento cui sono sottoposti i rifiuti negli STIR non è, pertanto, di per sé idoneo ai fini dell’ammissibilità degli stessi in discarica;
- inoltre, questo trattamento non può automaticamente giustificare la qualifica di rifiuto speciale dei rifiuti in uscita dagli STIR;
- in conclusione «i rifiuti provenienti dagli STIR ai quali è attribuito il codice 19 continuano (...) a essere assoggettati al regime dei rifiuti urbani, ma ai soli fini dello smaltimento. Tale vincolo non opera qualora siano conferiti a impianti di recupero o avviati a operazioni finalizzate al recupero». Pertanto, laddove destinati a smaltimento dovranno rispettare il principio dell’autosufficienza regionale.

Secondo il Consiglio di Stato, dunque, malgrado si sia in presenza di un trattamento complesso e di un “nuovo produttore” di un rifiuto diverso da quello in entrata agli STIR, cui attribuire un codice CER 19 (rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti), tuttavia la mera tritovagliatura operata negli impianti oggetto di verifica da sola non soddisfa la definizione di “trattamento” richiesta dalla disciplina per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica e non permette al rifiuto - destinato a smaltimento - di «essere escluso del tutto» (come sostenuto dal verificatore) dalla categoria dei rifiuti urbani.

Le conclusioni del Consiglio di Stato nella deci-

sione in commento chiudono, dunque, una vicenda processuale articolata e rappresentano un (primo) approdo su un tema - quello della circolazione dei rifiuti provenienti dagli STIR - ancora oggi di attualità. La movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale (e fuori da esso), i principi di autosufficienza e i limiti di applicazione degli stessi in funzione della tipologia di rifiuto e della destinazione dello stesso rappresentano, infatti, tematiche in continuo divenire, sul piano tanto normativo quanto giurisprudenziale.



AIA e D.Lgs. n. 46/2014. Inosservanza prescrizioni

*Cassazione penale, sezione III,
1° ottobre 2014, n. 40532,
Pres. Fiale, Rel. Scarcella*

Autorizzazione Integrata Ambientale - Violazione generica prescrizioni - Sanzioni - Depenalizzazione - Sanzione amministrativa - Mancanza disciplina transitoria.

Non rientra in alcuna delle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 29-quattordicesimo, D.Lgs. n. 152/2006, l’inosservanza della prescrizione autorizzativa contenuta nell’AIA relativa al termine di conservazione in concimaia della pollina fresca prima dello spandimento. Non può, peraltro, nemmeno ritenersi che la fattispecie rientri nella previsione di cui al comma 3, lettera b), atteso che, pacificamente, la giurisprudenza amministrativa e quella di legittimità ritengono che le materie fecali sono escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, a condizione che provengano da attività agricola e che siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività. Il fatto rientra, pertanto, nella nuova previsione del comma 2 dell’articolo 29-quattordicesimo, D.Lgs. n. 152/2006, con conseguente intervenuta depenalizzazione e necessità di disporre l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato.

Non contenendo il D.Lgs. n. 46/2014, una disciplina transitoria con riferimento alla necessità di disporre la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa competente per l’irrogazione